

Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Scienza per Amore



Il giorno 10 marzo 2018 alle ore 12:15 nei locali dell'Associazione Versolre, in Via Crustumerium, 11 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Scienza per Amore, per discutere del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche agli articoli allo Statuto dell'Associazione Scienza per Amore n.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e cancellazione dell'epilogo;
- 2) Proposta di istituzione di un Comitato avente come scopo la restituzione dei contributi volontari versati dagli ex associati non più in accordo con il programma di aiuto ai paesi africani attuato dall'Associazione.

Funge da Presidente il Sig. Pier Paolo Dell'Omo che chiama a fungere da segretaria la sig. Paola Pietroletti che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea, e la presenza di n. 154 soci (di cui n. 28 in delega e n.3 non aventi diritto di voto), e n. 15 assenti (di cui n. 4 non aventi diritto di voto) su un totale di 169 soci, dichiara validamente aperta l'Assemblea.

In merito al primo punto all'ordine del giorno "modifiche allo statuto dell'Associazione" viene mostrato su uno schermo lo statuto in vigore con evidenziate le parti per cui si propone la modifica e le parti per le quali si propone la soppressione. Viene quindi data lettura, accompagnata da proiezione del testo, delle parti modificate. Tali modifiche interessano in particolare:

l'Articolo 4 "Scopo dell'Associazione", aggiornato in base agli sviluppi e alle necessità dei progetti di cooperazione internazionale che l'Associazione sta realizzando;

Articolo 5 "Patrimonio dell'Associazione", il punto b) è modificato in "contributi volontari degli aderenti";

l'Articolo 6 "Soci", dal quale si propone di eliminare la figura del "Socio Simpatizzante o frequentatore", anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei simpatizzanti non ha rinnovato la proposta di aderire all'Associazione; al punto Soci Onorari "sono esonerati dal versamento delle quote sociali" si aggiunge "e dall'obbligo di partecipazione attiva";

l'Articolo 7 "Modalità di ammissione ed esclusione dei soci", per il quale si propone una modifica alle regole per la decadenza dalla posizione di associato; "Il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate" viene sostituito da: "La perdita della

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma S
Settebagni

N. 1635

Serie 3

Data 19 MAR. 2019

REGISTRATO
CON EURO

20,00

IL DIRIGENTE



qualifica di socio, comunque avvenuta, non dà in alcun modo diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi volontari versati; non dà parimenti diritto alla restituzione di somme versate per corsi, libri, pubblicazioni, ecc."

Articolo 8 "Organi dell'Associazione", correzione di errori di battitura;

Articolo 9 "Assemblea dei Soci", si propone di aumentare a cinque il numero massimo di deleghe che può essere portato in Assemblea da un associato; correzione di errori di battitura;

Articolo 10 "Assemblea ordinaria", si propone di estendere a 14 (quattordici) giorni il tempo di preavviso per la convocazione dell'Assemblea;

Articolo 14 "Vice Presidente e Tesoriere", si propone che il Presidente e il Tesoriere possano delegare un numero massimo di tre persone appartenenti all'Associazione ad operare sui conti correnti della stessa; si elimina la dicitura "*il Vice presidente ed il Tesoriere fanno parte del Consiglio Direttivo*", in quanto già presente al precedente Articolo 12;

Articolo 16 "Comitato Tecnico-scientifico-legale", si propone che il Comitato (o i Comitati) vengano nominati dal Consiglio Direttivo per studiare questioni specifiche e abbiano durata limitata al tempo necessario ad espletare l'incarico;

"Epilogo", se ne propone l'eliminazione.

Dopo discussione sulle modifiche proposte, il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi in merito alla loro approvazione. L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche proposte.

In merito al secondo punto all'Ordine del giorno, proposta di istituzione di un Comitato per la restituzione dei contributi versati all'Associazione da ex associati non più in accordo con il programma di intervento nei paesi africani della stessa, il Presidente chiarisce preliminarmente che, alla luce del dettato degli articoli 24 e 37 del Codice Civile, coloro che sono stati esclusi dall'Associazione o abbiano receduto dalla stessa non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.


Ciononostante, il Consiglio Direttivo ritiene di interpretare la volontà generale degli Associati di non voler realizzare gli obiettivi sociali con i contributi di coloro che non li condividono più. Pertanto, il Consiglio direttivo propone l'istituzione di un Comitato che valuterà la restituzione delle somme, che saranno detratte – nel momento in cui saranno disponibili - dal fondo destinato alla realizzazione dei progetti di cooperazione internazionale. Il Consiglio propone che il Comitato sia composto da associati con competenze in campo legale e suggerendo quindi i nominativi di Patrizia Macchione, Licia Piazza, Sonia Morelli e dell'Avv. Graziella D'Agostino, le quali preventivamente interpellate si sono dichiarate disponibili a ricoprire l'incarico.

Il Presidente invita dunque l'Assemblea a votare circa l'istituzione del Comitato con le finalità e la composizione proposte. L'Assemblea approva all'unanimità la costituzione del Comitato.

Alle ore 12,50, non essendoci ulteriori argomenti da discutere, né interventi, l'Assemblea viene chiusa.

Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è allegato al presente verbale e costituisce parte integrante dello stesso.

Il Segretario




Paola Pietroletti

Il Presidente



Pier Paolo Dell'Omo



STATUTO della Associazione "Scienza per Amore"

senza scopo di lucro

Art. 1 Istituzione denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata Scienza per Amore (di seguito detta anche l'Associazione), senza fini di lucro. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Monteleone Sabino n. 9.

Art. 2 Natura dell'Associazione - Principi fondanti

Scienza per Amore è un'associazione spontanea di persone, apolitica, apartitica e retta da principi di democrazia, libertà e uguaglianza, condivisi e applicati da tutti i soci. L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopo dell'Associazione

L'Associazione è costituita da persone che condividono una visione della Scienza come strumento d'Amore al servizio dell'intera Umanità. Questi soci sono impegnati da anni in un'attività di formazione e ricerca in comune, finalizzando la loro passione in un costante impegno mirato ad individuare scoperte, progetti e soluzioni scientifiche potenzialmente efficaci nel dare un contributo alla risoluzione di diverse problematiche, tra cui la fame e la malnutrizione, la mancanza di acqua potabile ed energia, l'inquinamento ambientale, la desertificazione, l'utilizzo efficiente delle risorse.

L'ideale che fonda l'Associazione è che la Scienza sia dedicata per Amore alla soluzione dei problemi dell'Umanità.

È Interesse dell'Associazione dare attuazione ad iniziative tecniche e scientifiche volte a realizzare progetti che tendano al progresso dell'Umanità e che siano corrispondenti alle intenzioni originarie delle associazioni sciolte o comunque non



più operative quali l'associazione R.E. Maya e U.S. Maya, ai cui statuti e alla cui storia si fa espresso riferimento per comprendere il percorso fino ad oggi effettuato.

È altresì interesse dell'Associazione dimostrare che l'intenzione dei soci è, ed è sempre stata, pura, sincera, decisa e basata sulla determinazione nell'utilizzare le tecnologie sulle quali si è investito ad esclusivi scopi umanitari.

In particolare, l'Associazione potrà:

- promuovere e condurre ricerche in campo tecnico-scientifico, utilizzando le modalità che riterrà più opportune, quali il finanziamento di dette ricerche, la collaborazione diretta, il sostegno e la promozione. Tale elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo;
- attuare attività di valorizzazione, sviluppo e realizzazione di idee e progetti che possano dar luogo a brevetti e know-how giuridicamente tutelabili negli ambiti della sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse idriche ed energetiche, dell'inquinamento, della distribuzione delle risorse e delle tecnologie per le energie rinnovabili. Tale elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo;
- porre in essere tutte le iniziative finanziarie, tecniche e organizzative necessarie all'implementazione del progetto di cooperazione denominato *Bits of Future: Food for all* - ideato dal Fondatore Sig. Danilo Speranza – in collaborazione con il Dipartimento Economia Rurale ed Agricoltura della Commissione dell'Unione Africana, secondo le modalità definite dalle parti nel memorandum firmato nel 2015, ed in collaborazione con altre parti che si riterranno necessarie per la migliore riuscita degli interventi;
- progettare ed attuare interventi volti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, preferenzialmente, ma non esclusivamente, nei Paesi in Via di Sviluppo;

- intervenire a sostegno di singoli e/o comunità che dovessero trovarsi in particolare stato di indigenza/necessità, tramite fornitura di beni, servizi ed assistenza, anche di carattere economico. L'elenco di tali interventi è da intendersi indicativo e non esaustivo.

- promuovere ogni tipo di azione legale e massmediatica a tutela dei progetti dall'Associazione. In particolare si potranno promuovere azioni legali a tutela del decoro, dell'onore, della posizione giuridica dell'Associazione e dei suoi associati, anche assistendoli in procedimenti in cui siano attori, convenuti, parti civili, terzi responsabili o imputati; promuovere azioni massmediatiche volte alla tutela delle suddette associazioni e dei suoi associati, organizzando conferenze stampa, pubblicazioni, siti internet e qualsivoglia altra iniziativa a tutela dell'Associazione e dei suoi progetti; promuovere con azioni massmediatiche l'operato proprio, dei propri associati e di soggetti terzi che concorrano alle finalità del presente Statuto.

Art. 5 Patrimonio dell'Associazione

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative (iscrizione annuale e mensilità);
- b) contributi volontari degli aderenti;
- c) corrispettivi per corsi ed eventi;
- d) contributi dei privati;
- e) donazioni e lasciti;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) finanziamenti e contributi da convenzioni, corsi e concorsi;
- h) beni, immobili, locazione e compravendita, marginali all'attività sociale svolta.

2) L'esercizio finanziario comprende il periodo che inizia dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno, Il bilancio consuntivo viene presentato per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed ha uguali diritti nello stabilire la gestione democratica dell'Associazione.

Si distinguono in particolare:

- **Soci Fondatori:** tutte le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, con o senza la personalità giuridica, intenzionati a cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- **Soci Sostenitori:** sono i soci che si distinguono per il particolare sostegno, anche economico, dato all'Associazione;
- **Soci Onorari:** sono le personalità che, per le loro particolari benemeritenze e meriti, vengono designate dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote sociali e dall'obbligo di partecipazione attiva;
- **Soci Ordinari:** tutte le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che, tramite opportuna domanda accolta dal Consiglio Direttivo, manifestano la loro volontà di accettare le finalità e le regole dell'Associazione, impegnandosi fattivamente per il perseguimento del fine sociale e a versare le quote di iscrizione e i contributi mensilmente dovuti;
- Vengono iscritti, in una sezione speciale del libro Soci, i "**Soci alla Memoria**", scelti tra le persone non più "in vita" che hanno contribuito con il loro operato a raggiungere l'obiettivo di costituirsi in "Scienza per Amore". L'iscrizione in tale albo d'onore viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.



L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli scopi e che si impegnano a collaborare fattivamente per la loro realizzazione.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci. I soci saranno tenuti ad indicare nella domanda di iscrizione anche il loro numero di fax e/o indirizzo e-mail, laddove ne siano in possesso, al quale potranno essere inviate le comunicazioni previste dal presente statuto, in alternativa e con la stessa efficacia di quelle inviate tramite posta ordinaria.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, mediante delega conferita per iscritto per la specifica riunione dell'assemblea. Un singolo socio può ottenere la delega da massimo 5 soci.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione.

Art. 7 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci

La domanda di ammissione a socio viene necessariamente valutata dal Consiglio Direttivo che decide l'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri, che esprimono un giudizio insindacabile e senza necessità di motivazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno. La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni;
2. per decadenza, attivata automaticamente quando:

2a. il socio non versa per un periodo di oltre un anno le quote associative;

2b. il socio non partecipa per un periodo di oltre un anno alle attività dell'Associazione;

2c. i tempi previsti dai precedenti punti 2a e 2b sono ridotti alla metà in caso cui il socio non dia alcuna comunicazione al Consiglio Direttivo in merito all'impossibilità di versare le quote associative o l'impossibilità di partecipare alle attività associative;

2d. i tempi di cui i punti 2a e 2b sono ridotti ad un terzo nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto 2c e, inoltre, il mancato pagamento delle quote associative (2a) e la non partecipazione alle attività associative (2b) siano concomitanti.

3. per esclusione, deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nei casi di:

3a. comportamenti o dichiarazioni difformi dallo statuto o dal regolamento; che ostacolino in un qualunque modo il perseguimento di qualsivoglia delibera dell'Assemblea; che ostacolino il perseguimento degli scopi sociali o ne siano comunque contrari ai principi ispiratori;

3b. comportamenti o dichiarazioni violente, indecorose, ingiuriose, diffamatorie o che creino lesione all'onore e al decoro dell'Associazione e/o degli Associati;

3c. comportamenti o dichiarazioni violente, indecorose, ingiuriose, diffamatorie nei confronti dei altri soci o di terzi, che comunque possano riflettersi sull'integrità, sul buon nome e sul decoro dell'Associazione e/o quello degli altri soci;

3d. comportamenti o dichiarazioni che manifestino il distacco dai principi e dei fini perseguiti dall'Associazione, la volontà di non contribuire al loro raggiungimento e la non condivisione delle linee direttive degli organi sociali.

4. per morte;

La perdita della qualifica di socio, comunque avvenuta, non dà in alcun modo diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi volontari versati; non dà parimenti diritto alla restituzione di somme versate per corsi, libri, pubblicazioni, ecc.

La decadenza viene accertata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione al socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio viene avvertito tre giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo, chiamato a decidere della sua esclusione, e può far pervenire memoria scritta a sua difesa. Lo scambio di comunicazioni può avvenire tramite lettera raccomandata a.r., fax ed e-mail. Il provvedimento, anche succintamente motivato, adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato al socio tramite gli stessi strumenti di comunicazione.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto immediato.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi tempo, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

il Presidente, il Vicepresidente e gli altri Consiglieri;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Consiglio dei Probiviri;

il Comitato Tecnico-Scientifico-Legale.



Art. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

La partecipazione alle assemblee è riservata a ciascun socio che ha diritto ad un voto. Le deliberazioni delle Assemblee vincolano tutti i soci anche se dissenzienti. Alle deliberazioni per la nomina delle cariche sociali si procede per alzata di mano; può procedersi invece (su richiesta di almeno 1/3 dei soci iscritti) a scrutinio segreto per tutte le altre deliberazioni.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Nessun socio può ricevere più di 5 deleghe.

Art. 10 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria elegge altresì il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri consiglieri, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti e di il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ordinaria delibera infine su tutti gli altri oggetti attinenti al funzionamento dell'Associazione e sottoposti al suo esame dagli altri organi sociali. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, con un preavviso minimo di 14 giorni.

Nel rispetto del medesimo termine di preavviso, l'assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente su espressa istanza del Consiglio Direttivo o di almeno il 20% degli associati o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Le comunicazioni circa la convocazione dell'assemblea vengono affisse per un periodo di almeno 7 giorni presso la bacheca della sede legale dell'Associazione. In aggiunta, e se istituito, può essere utilizzato come canale di comunicazione della convocazione anche il sito internet dell'Associazione (nell'area riservata, se istituita).

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza di metà dei soci iscritti nel libro soci più uno e con il voto di maggioranza dei soci presenti, anche a mezzo di delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e a maggioranza dei partecipanti. Essa è sempre presieduta dal presidente del consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o, da persona da questi eventualmente delegata.

Art. 11 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione quando lo ritenga insindacabilmente necessario con l'indicazione specifica dei punti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, con un preavviso minimo di 7 giorni. Nel rispetto del medesimo termine di preavviso l'assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno il 20% degli associati o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita e delibera, in prima convocazione con la presenza di due/terzi dei soci iscritti nel libro soci più uno e con il voto della maggioranza (50% più 1) dei soci iscritti; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci iscritti nei libri sociali e a maggioranza dei partecipanti. Essa è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È composto da un numero variabile di membri da tre a nove secondo le deliberazioni dell'Assemblea che procede alla nomina. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo: il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente e un Tesoriere.

La durata in carica dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilita in quattro anni ed è ammessa la rieleggibilità. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente:

a. Almeno una volta l'anno per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo da far approvare all'assemblea e per la relazione ai bilanci e ogni qualvolta lo ritenga necessario;

b. Nel caso ne facciano richiesta motivata due tra i suoi componenti o almeno il 20% dei soci.

Nel caso di inadempimento o impossibilità anche temporanea del Presidente, provvede alla convocazione il Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si assumono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Specificamente i compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Elaborare il bilancio consuntivo contenente le singole voci relative alle attività svolte durante l'anno;
- Elaborare il bilancio preventivo contenente, le previsioni economiche, specificate nelle singole voci relative all'anno successivo;
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Deliberare sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;

- Deliberare su liti attive e passive (salva la possibilità del Presidente di decidere in via di urgenza) che riguardano l'Associazione, salva la ratifica entro 12 mesi dall'Assemblea dei Soci;
- Nominare, ove lo ritenga necessario, i Comitati Tecnico-Scientifici e i relativi Presidenti;

Il Consiglio Direttivo potrà liberamente istituire l'apertura di altre sedi operative.

Art.13 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, ed è al contempo Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; vigila sull'andamento tecnico e amministrativo; coordina e dirige tutte le attività; presiede, di norma, le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione dei presenti.

Il Presidente conferisce altresì ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo. Può inoltre delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo. Egli è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per quanto di rispettiva competenza, ed a tal fine è autorizzato a firmare, in nome e per conto dell'Associazione, atti relativi all'apertura di contratti di conto corrente e postale; richiedere fidi, finanziamenti e contributi; partecipare a gare e appalti; stipulare e approvare contratti di compravendita, comodato e locazione; conferire mandato per liti attive e passive.

Art.14 Vice Presidente e Tesoriere

Il Vice Presidente e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea dell'Associazione e fanno parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in particolar modo, svolge funzioni di coordinamento dei componenti di eventuali settori di lavoro, di studio o di ricerca; sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere è deputato alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione, alla esecuzione delle relative registrazioni, agli adempimenti fiscali ed a quant'altro connesso per legge alla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere è di ausilio alla predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo e alla tenuta della gestione contabile dell'Associazione, entrate e uscite, e cura i rapporti diretti con i professionisti incaricati agli adempimenti fiscali e amministrativi dell'Associazione.

Al Presidente ed al Tesoriere spetta autonomamente, e senza bisogno di previa delibera del Consiglio Direttivo, di aprire movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Il Presidente e il tesoriere potranno delegare fino ad un massimo di ulteriori tre persone di loro fiducia, e iscritte all'Associazione, ad operare sui detti conti correnti.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, che restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. L'assemblea provvede a nominare anche 2 membri supplenti. I tre membri effettivi provvedono a nominare, al loro interno, il Presidente del Collegio. Il Collegio è responsabile del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta di libri e scritture contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi e predispone la relazione degli stessi.

Art. 16 Comitati Tecnico-Scientifico-Legali

I Comitati tecnico-scientifico-legali sono composti da un minimo di 3 membri, scelti tra i soci.

I Comitati e i relativi presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e lavorano su specifiche questioni loro sottoposte dal Consiglio Direttivo. Essi rimangono operativi

fino alla conclusione del lavoro. Il presidente del Comitato ha la funzione di dirigere e coordinare il lavoro del Comitato.

Deve far parte del Comitato Tecnico-Scientifico-Legale almeno un soggetto esperto per ognuna delle aree di intervento.

Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento le nomine, per giusta causa o giustificato motivo, e comunque per ognuno dei motivi sopra indicati per la decadenza o l'esclusione dei soci.

In via preferenziale, ma non esclusiva, i Comitati svolgono le seguenti funzioni: curano la predisposizione o esprimono il proprio parere a livello tecnico e/o scientifico e/o legale su idee e progetti scientifici, politici (sociali), economici, culturali e legali a cui l'Associazione intende partecipare.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da un numero di due Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, per un periodo di quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle regole statutarie da parte degli Organi sociali e di ogni altro socio. Si occupa di dirimere eventuali controversie tra gli stessi organi sociali, tra questi organi e i soci e tra i soci stessi. In quest'ultimo caso interviene qualora le controversie abbiano per oggetto l'esecuzione e l'interpretazione di compiti e funzioni derivanti dal far parte dell'Associazione.

Art. 18 Cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.

Art. 19 Durata degli Organi dell'Associazione

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quadriennio, uno o più membri del Consiglio Direttivo dovesse mancare, si provvederà alla loro sostituzione. Qualora

alla scadenza del quadriennio, l'Assemblea non riesca a nominare altri in loro sostituzione, gli stessi potranno continuare nel loro mandato, pur con l'obbligo di convocare un'altra assemblea valida, entro il termine massimo di 12 mesi dalla mancata elezione.

Art. 20 Norma Finale

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Fatto salvo l'obbligo di restituzione di eventuali prestiti contratti per iscritto con soci e terzi, il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n.662.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.

Roma, li 10 marzo 2018

